



KANZLEI AUSSERHOFER

SONDERRUNDSCHREIBEN

Wirtschaft & Steuern

Neuerung Kunden- und Lieferantenliste

Die Inhalte dieses Rundschreibens dienen ausschließlich informativen Zwecken und stellen keine Steuer- und Rechtsberatung dar



SONDERRUNDSCHREIBEN

WIRTSCHAFT & STEUERN

Neuerung Kunden- und Lieferantenliste

Befreiung der öffentliche Körperschaften für 2012 und 2013

Mit unserem Sonderrundschreiben vom 25.10.2013 haben wir Sie bereits über die grundlegenden Bestimmungen in Bezug auf den neuen Mehrzweckvordruck bzw. auf die neue Kunden- und Lieferantenliste informiert. Diese Bestimmungen stützten sich auf die Durchführungsverordnungen der Agentur der Einnahmen (AdE) vom 02. August 2013 bzw. 10. Oktober 2013.

Nachdem diese Verordnungen bereits vorsahen, dass für die institutionellen Umsätze der **öffentlichen Körperschaften** (Staat, Regionen, Provinzen, Gemeinden, andere Körperschaften und Einrichtungen des öffentlichen Rechts) keine Pflicht zur Meldung bestanden, hat der Direktor der AdE in der Verordnung Nr. 128483 vom 05. November 2013 nun folgende Subjekte gänzlich von der Abfassung der Kunden- und Lieferantenliste **für die Jahre 2012 und 2013 befreit**:

- Staat
- Regionen
- Provinzen
- Gemeinden
- andere Körperschaften und Einrichtungen des öffentlichen Rechts

Besondere Subjekte		
Fraktionen und Eigenverwaltungen	Subjekte öffentlichen Rechts	Befreit
Nachbarschaften und Interessentschaften	Keine Subjekte öffentlichen Rechts	Nicht befreit
Altersheime öffentlichen Rechts (Ö.B.P.B.)	Subjekte öffentlichen Rechts	Befreit
Sonstige Altersheime (nicht Ö.B.P.B.)	Keine Subjekte öffentlichen Rechts	Nicht befreit



Verpflichtung der öffentliche Körperschaften ab 2014

In der Verordnung vom 05.11.2013 wird darauf hingewiesen dass die öffentlichen Körperschaften **ab dem Jahr 2014** zur Abgabe der Kunden- und Lieferantenliste **verpflichtet** sind. Grundsätzlich ausgenommen von der Angabe sind aber elektronischen Rechnungen ausgestellt i.S. des Art. 1, Abs. 209-214, Gesetz 244/2007.

Verordnung

In der Anlage finden Sie die **Verordnung Nr. 128483 vom 05. November 2013** des Direktors der Agentur der Einnahmen.

Dr. Thomas Graber





Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di “Definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Comunicazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 2-bis del decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.”

1.1 Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tali soggetti sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi provvedimenti attuativi.

1.2 Il punto 2.2 del provvedimento del 2 agosto 2013 è soppresso.

Motivazioni

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) stabilisce che gli enti pubblici introducano progressivamente il piano dei conti integrato, insieme alle regole contabili di natura civilistica.

In base a questo nuovo sistema di contabilità le pubbliche amministrazioni potranno superare le difficoltà emergenti connesse all'individuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Il provvedimento, tenuto conto dei necessari adeguamenti contabili e tecnici in via di realizzazione, prevede per lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico l'esclusione dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013.

I predetti soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, saranno obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi decreti.

I termini entro cui provvederanno alle suddette comunicazioni sono stabiliti a regime nel provvedimento del 2 agosto 2013.

Di conseguenza viene abrogato il punto 2.2 del provvedimento del 2 agosto 2013.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni (Art. 21);

Decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Art. 2, comma 6; 3, comma 2-*bis*);

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 32-*bis*, 74-*ter*);

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 (Art. 6, commi 1 e 6);

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Art. 27, commi da 1 a 3);

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Art. 1, commi da 96 a 116 e comma 361);

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [Art. 4, primo comma, lettere a) e b); art. 7];

Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Art. 6, comma 4);

Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 (Art. 49);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-*bis* e 3);

Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 luglio 2010.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2010.

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia del 21 novembre 2011.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 5 novembre 2013

Attilio Befera